

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Latitante - Notificazioni

La decisione

Notificazioni all'imputato latitante - Decreto - Emissione - Ricerche all'estero del soggetto destinatario della misura - Necessità - Esclusione (c.p.p. artt. 159, 169, 171, 295).

Notificazioni all'imputato latitante - Arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali - Cessazione della latitanza - Notificazioni successive nelle forme previste per l'imputato latitante - Nullità - Condizioni - Necessità che il giudice procedente sia informato dell'arresto - Sussistenza (c.p.p. art. 159, 165, 171, 295).

Le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza, non devono necessariamente comprendere le ricerche nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità. In particolare, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle ricerche all'estero previsto dall'art. 169, co. 4, c.p.p., con riferimento all'imputato irreperibile.

La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto all'estero avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni eseguite nella forma prevista per l'imputato latitante dall'art. 165 c.p.p., qualora sia stato portato a specifica conoscenza del giudice procedente.

CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, c.c. 27 marzo 2014 - SANTACROCE, *Presidente* - MACCHIA, *Relatore* - GALASSO, *P.M.* (conf.) - Avram, *ricorrente*.

Osservazioni a prima lettura

1. Le Sezioni unite sciolgono due quesiti interpretativi di particolare rilievo in materia di latitanza: da un lato, delineano la tipologia delle ricerche che devono essere svolte ai fini della declaratoria di tale qualità; dall'altro lato, precisano le condizioni alle quali è subordinata la produzione di effetti su tale declaratoria dell'arresto del ricercato avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento (per la descrizione dei contrasti si rinvia all'ordinanza di rimessione: Cass., Sez. I, 16 dicembre 2013, Avram, in *questa Rivista* online, con osservazioni di Colaiacovo e di De Rossi).

Dato comune a entrambe le questioni è l'importanza che rivestono nell'ottica dell'instaurazione del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa, posto che la prima attiene all'introduzione e la seconda alla cessazione di un regime di notificazione, quello disciplinato dall'art. 165 c.p.p., che si caratterizza

per il fatto che consegnatario della copia è il difensore, cioè un soggetto diverso dall'autentico destinatario, e che, perciò, non assicura una condizione di elevata probabilità che l'atto giunga nella sfera della sua materiale disponibilità (in questo senso, MORSELLI, *Il "render noto" nel processo penale*, Milano, 2012, p. 310).

2. Quanto al primo quesito, si deve osservare che il principio enunciato potrà essere compreso a fondo soltanto attraverso la lettura delle motivazioni che chiariranno il modo nel quale deve essere intesa la autonomia concettuale e pratica tra le ricerche finalizzate ad emettere il decreto di irreperibilità e quelle finalizzate a emettere il provvedimento che dichiara la latitanza (sul rapporto tra irreperibilità e latitanza, sia consentito il rinvio a COLAIACOVO, *Appunti in tema di latitanza e irreperibilità*, in corso di pubblicazione in *Cass. pen.*, 2014, n. 3).

Prima facie, infatti, l'esclusione dei luoghi contemplati dall'art. 159 c.p.p. dal novero di quelli ove la polizia incaricata deve recarsi per l'esecuzione del provvedimento coercitivo comporterebbe una significativa e pericolosa limitazione dell'ambito di operatività dell'art. 295 c.p.p., poichè la selezione dei luoghi ove indirizzare l'attività investigativa sarebbe rimessa alla sensibilità e alla discrezionalità degli inquirenti che, ove si interpretasse in termini rigorosamente letterali l'informazione provvisoria in commento, apparirebbero facoltizzati a omettere di svolgere accertamenti sul luogo di lavoro o di residenza.

Ma simile approdo, tuttavia, appare escluso dal secondo comma dell'art. 295 c.p.p. che consente la declaratoria della latitanza soltanto nel caso in cui il giudice ritiene esaurienti le attività descritte nel verbale di vane ricerche e, quindi, impedisce che si proceda in tal senso laddove il soggetto non sia stato ricercato nei luoghi con i quali presenta legami più stretti ed è più probabile effettuare il suo arresto.

Il problema esegetico, stando anche alle sentenze che compongono i discordanti indirizzi giurisprudenziali, risiede, allora, nella necessità di estendere le ricerche in territorio estero ed è in tale prospettiva che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 159 c.p.p. riverbera le più significative conseguenze teoriche e pratiche poiché sembrerebbe fermare l'attività degli inquirenti a ridosso del territorio nazionale.

In effetti, la Suprema Corte ha già affermato che l'assenza del ricercato dal territorio nazionale è circostanza sufficiente a radicare il rito del latitante (Cass., Sez. I, 25 marzo 2010, Arizzi, in *Mass. Uff.*, n. 246751).

Ma anche tale approdo non appare compatibile con le esigenze di garanzia sottese al subprocedimento descritto dall'art. 295 c.p.p.

Il ricercato, infatti, potrebbe trovarsi all'estero per i motivi più vari (lavoro, svago, detenzione) e, quindi, non riconducibili alla scelta di fuggire per porsi al riparo da restrizioni della libertà personale.

Dunque, se di omettesse l'accertamento di tale aspetto, si determinerebbe una lacuna probatoria sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'istituto, *id est* la volontarietà della sottrazione al potere coercitivo (nel senso che nell'istituto in esame è tale elemento ad assumere rilievo preponderante GIANZI, voce *Latitanza*, in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1973, p. 287).

In altre parole, se non si raggiunge la prova che l'imputato si è allontanato dal territorio nazionale in previsione ovvero nella consapevolezza di essere destinatario di un provvedimento coercitivo non potrà dirsi integrato uno degli elementi costitutivi dell'istituto con quanto ne consegue in termini di conseguenze patologiche sull'evolvere del procedimento (sulle modalità di accertamento dell'elemento psicologico, appaiono ancora attuali le considerazioni di FOSCHINI, *La latitanza*, Milano, 1943, pp. 136 e ss.).

Dunque, anche escludendo l'applicabilità in via analogica della disciplina dell'irreperibile, si ritiene che la ricerca all'estero o, quantomeno, la verifica in ordine alle ragioni per le quali il ricercato colà si trovi è un passaggio imprescindibile nell'ottica della completezza ed esaustività delle indagini richieste dall'art. 295 c.p.p.

3. Quanto al secondo quesito, le Sezioni unite hanno accolto l'indirizzo più rigoroso, che esclude che l'arresto all'estero del ricercato avvenuto in relazione ad altro procedimento possa determinare la cessazione della latitanza e dei suoi effetti processuali qualora l'evento non sia portato a conoscenza del giudice che procede.

In tal modo, quindi, sembrerebbe configurarsi un onere di tempestiva comunicazione in capo al soggetto che, ove volesse mutare il regime notificatorio, sarebbe tenuto a rappresentare all'autorità giudiziaria il sopravvenuto cambiamento della propria condizione.

4. In attesa del deposito delle motivazioni, la lettura dell'informazione provvisoria fa sorgere un ulteriore quesito interpretativo che nasce dalla sinergia dei principi affermati.

Si pensi, infatti, a colui che si sia recato all'estero per motivi di lavoro per un considerevole periodo di tempo in un momento precedente all'esercizio del

potere cautelare nei suoi confronti e senza poter prevedere che l'autorità giudiziaria si determinasse in tal senso.

Se davvero fosse sufficiente l'assenza dal territorio nazionale, egli potrebbe essere dichiarato latitante anche in assenza della sua volontà di sottrarsi alla misura cautelare.

In una situazione simile, quindi, delle ricerche che non approfondissero tale prospettiva di indagine determinerebbero l'instaurazione e il prosieguo del procedimento con il rito del latitante nei confronti di un soggetto che non verrà mai a conoscenza della sua esistenza.

Da ciò consegue che appare difficile ipotizzare che se il medesimo soggetto dovesse essere arrestato per altro motivo nello Stato estero si trovi nella condizione di rendere edotta l'autorità giudiziaria italiana dell'evento.

Si verrebbe così a creare una sorta di corto circuito interpretativo determinato dall'affievolimento delle garanzie nella fase di instaurazione del rito e dal parallelo inasprimento degli oneri gravanti sull'imputato.

Dunque, per quanto quella appena delineata sia un'ipotesi limite, ancorchè non di scuola, si deve notare come essa testimoni la necessità che nella fase genetica della latitanza - ossia il momento procedimentale che inizia con il tentativo di esecuzione del provvedimento coercitivo, passa attraverso la redazione del verbale di vane ricerche e si conclude con il provvedimento del giudice - si svolgano indagini approfondite in ogni direzione.

GUIDO COLAIACOVO